

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale
Divisione XI

Circolare n.48/2000

Protocollo n. 104024 del 13/07/2000

OGGETTO: Cig straordinaria in favore dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.

Come è noto, il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, citato in oggetto ha introdotto la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ciò premesso, si trasmette, per il seguito di competenza relativamente agli Uffici in indirizzo direttamente interessati, e per opportuna conoscenza degli altri Uffici ed Enti, anch'essi in indirizzo, la nota n. 103414 del 12 giugno 2000, con la quale questa Direzione Generale – a seguito di conforme parere del Ministro del lavoro - ha ritenuto, in riscontro a specifico quesito del Ministero dell'industria, che durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa da parte del Tribunale competente per territorio ed il decreto che apre la procedura di amministrazione straordinaria, sia applicabile l'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93, relativamente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa stessa.

Nel caso in cui, al contrario, il Tribunale, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 27 del sopra richiamato decreto legislativo n. 270/99, dichiarare il fallimento dell'azienda, il curatore fallimentare potrà richiedere il beneficio dell'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91 a far data dalla dichiarazione del fallimento stesso.

Gli Uffici in indirizzo, deputati allo svolgimento della fase istruttoria delle istanze intese ad ottenere il trattamento CIGS ai sensi del già citato art. 7, comma 10 ter, legge n. 236/93, dovranno, pertanto – prima di trasmettere le suddette istanze, corredate dalla inerente documentazione istruttoria – accertare che per l'impresa istante sia stata aperta, con decreto del Tribunale competente per territorio, la procedura di amministrazione straordinaria (art. 30, D. lgs.vo n. 270) e che il Ministero dell'industria abbia nominato, ai sensi del successivo art. 38, il Commissario straordinario.

In tal caso, la domanda di CIGS potrà essere avanzata a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa a cura del Commissario giudiziale, per il periodo riguardante la propria gestione, e dal Commissario straordinario per il periodo successivo.

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE